

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

74.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO BORTOLANI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	543	
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		
SALVATORE ed altri: ESPOSTO ed altri, BALZARDI ed altri (Approvati dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato modificato dal Senato) (1897-940-967-1396-B) .	544	POTI DAMIANO 564
PRESIDENTE	544, 545, 547, 549, 550, 553, 562, 565	SATANASSI ANGELO 546, 553
BAMBI MORENO	549	
BRUNI FRANCESCO	545	Votazione segreta:
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .	547, 553, 562	PRESIDENTE
CONTU FELICE, <i>Relatore</i>	544, 545, 547, 553, 562	565
ESPOSTO ATTILIO	550, 564	
GATTI NATALINO	549	
IANNI GUIDO	545	
LOBIANCO ARCANGELO	545, 552, 553	
MORA GIAMPAOLO	545, 564	

La seduta comincia alle 10.

GIAMPAOLO MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento gli onorevoli Bellini, Binelli,

Prandini e Vagli sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Manfredini, Cominato, Carlotto e Gradi.

Discussione del disegno di legge e delle proposte di legge Salvatore ed altri, Esposito ed altri, Balzardi ed altri (Approvati dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato modificato dal Senato) (1897-940-967-1396-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1897-B e delle proposte di legge Esposito ed altri, Salvatore ed altri, Balzardi ed altri, già approvati dalla nostra Commissione nella seduta del 12 novembre 1981 in un testo unificato modificato dal Senato nella seduta del 14 luglio 1982.

L'onorevole Contu ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

FELICE CONTU, *Relatore*. Il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge n. 1897-B, concernente il riordinamento dell'AIMA, apportandovi alcune modifiche non sostanziali, eccetto una, attinente alla regolamentazione del mercato risicolo e quindi tale da presupporre un coordinamento tra regione ed AIMA: tale innovazione — che, come ripeto, è l'unica avente carattere sostanziale — è stata espressa in un articolo aggiuntivo inserito dopo l'articolo 1. Questo emendamento, come era ovvio, ha reso necessario modificare la numerazione degli articoli, che risulta così sfalsata rispetto alla numerazione del testo originario.

All'articolo 3 (articolo 2 nel disegno di legge approvato dalla nostra Commissione) il Senato ha inserito, tra i compiti dell'AIMA, anche quello di curare la collocazione dei prodotti agricolo-alimentari eccedenti sui mercati comunitari ed extra-comunitari per scopi promozionali; ha inoltre aggiunto la lettera *d*) per prevedere l'erogazione di prodotto agro-alimentari a paesi in via di sviluppo, individua-

ti d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la nutrizione. Carattere innovativo ha ugualmente la successiva lettera *g*), che recita: « in presenza di gravi turbative del mercato dei fertilizzanti determinanti rilevanti difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese agricole, cura, su specifiche autorizzazioni del CIPAA, operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di tali prodotti, per il loro stoccaggio ed immissione regolata sul mercato, alle condizioni stabilite dallo stesso CIPAA ». Nel quinto comma dell'articolo 4 (ex articolo 3) è stata inserita una modifica formale, nel senso di prevedere che tra i componenti del consiglio d'amministrazione dell'AIMA vi sia un consigliere di Stato a riposo, anziché in servizio; infine, dalla lettera *b*) del tredicesimo comma è stata soppressa la previsione in base alla quale uno dei due dirigenti della ragioneria generale dello Stato possa essere di diritto presidente del Collegio dei revisori dei conti. L'articolo 5 (ex articolo 4) introduce un'altra innovazione, demandando al Consiglio d'amministrazione il compito di esercitare le attribuzioni relative ai disciplinari concernenti l'espletamento « delle operazioni di intervento e sulle condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda ». Tale previsione rappresenta un ampliamento delle competenze già deferite al Consiglio d'amministrazione. Infine, per quanto riguarda l'inquadramento del personale, l'articolo 14, già articolo 13, prevede — a differenza del testo licenziato dalla nostra Commissione — che la domanda venga presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto-regolamento; per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato è inoltre prevista l'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento.

Un'apposita norma, inserita dopo l'articolo 15, reca una deroga alla procedura che noi avevamo fissato per l'emanazione di bandi di concorso in fase di prima attuazione della legge.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

In conclusione, tutte le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono accettabili e pertanto invito la Commissione ad esprimere parere favorevole sul testo in esame, allo scopo di renderne quanto più rapida possibile l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

GUIDO IANNI. Vorrei brevemente osservare che l'articolo 3, nel testo predisposto dal Senato, attribuisce all'AIMA — azienda cui abbiamo assegnato determinate funzioni di sostegno del mercato — una nuova funzione tipicamente commerciale. Almeno, ciò fa supporre la dizione « per scopi promozionali » introdotta nella lettera b) di tale articolo. Io vorrei quindi sapere se la Commissione sia chiamata ad approvare una nuova funzione dell'azienda: se così non è, a mio avviso quell'espressione dovrà essere modificata.

FELICE CONTU, Relatore. Effettivamente, in base all'accezione più comune si può supporre che l'AIMA abbia anche il compito di favorire la commercializzazione del prodotto e questa sarebbe, certamente, un'attribuzione di notevole portata.

GIAMPAOLO MORA. In Italia la propaganda per i prodotti agro-alimentari è curata dal Ministero, dalla regione, dall'ICE, dai comuni e dalle province: ora, a mio avviso, è necessario che intervenga o l'autorità amministrativa o il legislatore per riordinare la materia. L'articolo 3 del testo pervenuto dal Senato non mi piace molto perché la previsione indeterminata di un'attività promozionale rischia veramente di dare all'AIMA dei poteri tali da stravolgerne le funzioni. Da questa formulazione si evince che l'AIMA è dotata di poteri autonomi, mentre in realtà si tratta di un organismo dipendente, ancorché provvisto di un certo livello di autonomia.

FELICE CONTU, Relatore. Si può valutare l'opportunità che l'AIMA svolga un

compito di questo genere con maggior cognizione di causa rispetto alle province ed alle regioni.

GIAMPAOLO MORA. Sono d'accordo, ma l'AIMA non può espletare questa funzione autonomamente: questo è il punto.

GUIDO IANNI. Forse potrebbe anche essere adottata la formulazione pervenuta dal Senato, purché dal *Resoconto stenografico* della seduta risultasse chiaramente l'interpretazione che la Commissione intende dare ad essa: mi rendo conto della labilità di questa soluzione, ma emendare il testo significherebbe rinviarlo al Senato, con le relative conseguenze in ordine ai tempi di approvazione.

FELICE CONTU, Relatore. Bisogna intendersi circa la strategia da adottare: se la Commissione deliberasse di emendare il disegno di legge, allora io mi pronuncerei a favore di un rinvio della discussione alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari; se invece i colleghi, per rendere più agevole l'iter del provvedimento, decidessero di astenersi dall'apportarvi modifiche, il discorso sarebbe diverso.

GUIDO IANNI. A mio giudizio, sarebbe opportuno non rinviare il testo al Senato, dando però in questa sede un'interpretazione della norma tale da costituire una sicura indicazione all'azione del ministro.

FRANCESCO BRUNI. Intervengo telegraficamente solo per dire che nutro alcune riserve circa la norma relativa alla composizione del Collegio dei revisori dei conti, che prevede come membro anche un consigliere di Stato a riposo.

ARNANGELO LOBIANCO. Ciascun membro della Commissione nutre delle riserve sulle modifiche apportate dal Senato, ma nello stesso tempo l'approvazione del provvedimento viene caldamente sollecitata. Pertanto, si tratta di scegliere una strada: se stabiliremo di apportare al testo delle modifiche, ci assumeremo tutti

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

la responsabilità del conseguente ritardo nell'approvazione definitiva. Invito quindi la Commissione ad una riflessione sulla urgenza del provvedimento.

ANGELO SATANASSI. Ritengo particolarmente significative le modifiche apportate dal Senato agli articoli 3 e 4, nonché la introduzione di un articolo aggiuntivo, diventato articolo 2.

Come si ricorderà, l'Ente risi fu oggetto di lungo dibattito in Commissione in sede di prima lettura del provvedimento; richiamare in vita tale organismo, affinché esso possa concordare con l'AIMA interventi programmati in ordine alla regolamentazione del mercato, ci sembra un errore perché noi vogliamo profondamente trasformarlo all'interno di un progetto di riorganizzazione di tutti gli enti vigilati dal Ministero dell'agricoltura. E riteniamo che tale disposizione sia un errore in quanto configura una posizione di privilegio: infatti, per tutte le altre produzioni agro-alimentari, l'AIMA interviene direttamente, con un rapporto immediato con i produttori e le loro organizzazioni; non solo, ma l'Ente risi è una struttura burocratica che non ha nulla di nuovo da dire in questo importante settore e, soprattutto, rischia di costituire un filtro negativo nelle operazioni e nei programmi dell'AIMA, rinnovata così come previsto da questo disegno di legge.

Per quanto riguarda la lettera g) dell'articolo 3, vorremmo osservare che, mentre noi approviamo un provvedimento con il quale diamo all'AIMA poteri di intervento per annullare eventuali turbative di mercato, il Governo sta avallando un'operazione di turbativa nel settore dei fertilizzanti in quanto i Ministeri dell'agricoltura e delle partecipazioni statali hanno dato il loro *placet* in merito all'accordo tra l'ANIC e la Federconsorzi circa la vendita, da parte di quest'ultima, dei fertilizzanti azotati. La Federconsorzi controllerà il 60 per cento del mercato ed una clausola dell'accordo addirittura stabilisce che « qualora vi siano perdite, queste vengano accollate all'industria di Stato »: il che, naturalmente, crea delle turbative e

mette in difficoltà gli operatori privati che agiscono nel settore. Si determinerà infatti una situazione di monopolio — i prezzi saranno fissati dalla Federconsorzi e dall'ANIC — le cui conseguenze ricadranno sulle spalle degli agricoltori, come accadde quindici anni fa.

Si tratta di un'operazione immorale e pertanto, appena approvato il provvedimento, noi saremo costretti a chiedere un intervento immediato dell'AIMA, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), sul mercato dei fertilizzanti. Voglio dire questo perché, in materia, noi abbiamo presentato un'interrogazione, che vorremmo fosse svolta al più presto possibile in Commissione; e chiediamo inoltre che il Governo ci fornisca il testo dell'accordo stipulato tra i due enti, a nostro avviso assurdo ed in contrasto con le disposizioni del progetto di legge in esame.

Per quanto riguarda, infine la lettera c) dell'articolo 5 (articolo 4 nel testo licenziato dalla nostra Commissione), relativa ai disciplinari concernenti l'espletamento delle operazioni di intervento e sulle condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda, vorrei rilevare come l'articolo 5 preveda un Comitato consultivo nazionale composto da molte persone, un organismo cioè pletorico, che, comunque, avendo carattere rappresentativo, offre per un certo verso delle garanzie. Tale Comitato avrà un ritmo operativo lento e non sempre in sintonia con le esigenze dell'AIMA e dei produttori, quelle cioè di un intervento immediato sul mercato: quindi, occorrerà a questo punto coordinare l'azione ed i compiti del Comitato con gli atti operativi amministrativi che l'AIMA deve compiere.

Le riflessioni che ho testé svolto non intendono costituire un intralcio all'*iter* del provvedimento poiché anche presso l'altro ramo del Parlamento il gruppo comunista, pur esprimendo le stesse riserve, si era pronunciato in senso favorevole al disegno di legge; però gli aspetti cui ho accennato vanno meditati e, nello stesso tempo, le perplessità enunciate debbono consentire al Governo ed al Ministero

— che ha poi un rapporto diretto con l'AIMA — di far sì che provvedimenti immediati dell'azienda sul mercato (la tempestività è decisiva) non siano subordinati alla convocazione di un organismo di cinquanta persone, che potrebbe anche non riunirsi o riunirsi dopo venti giorni, quando le situazioni di difficoltà avessero già dispiegato tutti i propri effetti negativi. Non vorremmo che questa discrasia tra la lentezza del Comitato e la rapidità degli interventi dell'AIMA fosse superata, ad esempio, con una delega al direttore generale dell'azienda, il che ci riporterebbe a situazioni precedenti che con il progetto di legge abbiamo voluto eliminare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

FELICE CONTU, Relatore. Sono alquanto perplesso, perché ho l'impressione che siano state sollevate delle riserve che hanno un certo fondamento su alcune delle modifiche introdotte dal Senato. Di fronte a tali riserve, non so se la strategia del voler approvare il disegno di legge a tutti i costi sia la strategia migliore: quindi, come ho già detto in precedenza, la Commissione deve riflettere sulla scelta tra un approfondimento delle questioni che sono state sollevate ovvero una rapida approvazione del progetto di legge, chiudendo però gli occhi, in questo ultimo caso, sulle eccezioni formulate e lasciando che esse rimangano esclusivamente negli atti della Camera.

MARIO CAMPAGNOLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. — Non posso fare altro che osservare come la situazione in cui si trova l'AIMA in questo momento sia una situazione di particolare disagio, complicata anche da questioni sindacali, nel merito delle quali non entro in questa sede. Certamente può dirsi che l'azienda ha vissuto in quest'ultimo periodo delle vicissitudini che non hanno davvero dato un apporto

allo svolgimento normale delle sue attività.

Intendo entrare nel merito delle modifiche apportate al disegno di legge dal Senato perché a me interessa il funzionamento dell'AIMA in quanto tale: pertanto invito la Commissione ad approvare rapidamente il provvedimento. Naturalmente, la Commissione è libera di decidere nel senso di un ulteriore approfondimento delle modifiche introdotte dall'altra Camera, però è mio dovere far presente che la situazione funzionale dell'azienda corre dei gravi pericoli, soprattutto per quanto riguarda il personale, situazione che è resa più complessa da alcune questioni di carattere sindacale e normativo. Ad esempio, abbiamo dovuto chiedere un parere al Consiglio di Stato circa la posizione di quaranta dipendenti dell'AIT: se il Consiglio di Stato, dall'oggi al domani, dovesse esprimere un parere negativo in merito alla configurazione dell'AIT come organismo statale, quelle quaranta unità verrebbero ad essere escluse dall'attività dell'AIMA.

PRESIDENTE. Pur ritenendo giuste le riserve espresse dal relatore, sarei dell'avviso di procedere all'esame degli articoli del progetto di legge, stante la situazione piuttosto precaria in cui versa l'AIMA. Per raggiungere lo scopo di evitare che l'azienda travalichi i propri compiti (mi riferisco alle attività promozionali che, mi rendo conto, potrebbero portare l'azienda stessa a sostituirsi ad enti già preposti a tali compiti), la Commissione potrebbe avvalersi della potestà di chiedere al Governo di riferire sull'attività dell'AIMA.

Passiamo quindi all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare).

Il CIPAA — Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare — isti-

tuito con legge 27 dicembre 1977, n. 984, in conformità con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricolo-alimentare, ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei prodotti della distillazione vitivinicola, nonché dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi.

A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 4, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, è, in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente, sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 4, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.

In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto altresì a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attività svolte dall'AIMA per

gli interventi comunitari, nonché alle attività svolte dagli enti e organismi pubblici di cui al successivo articolo 2, primo comma, lettera a).

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - istituito con legge 27 dicembre 1977, numero 984, in conformità con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricolo-alimentare, ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei prodotti della distillazione vitivinicola, nonché dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi.

A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 5, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, è, in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 5, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.

In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto altresì a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attività svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari, nonché alle attività svolte dagli enti o organismi pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).

MORENO BAMBI. Da parte di tutte le forze politiche si è lavorato con grande impegno intorno a questo disegno di legge concernente la ristrutturazione dell'AIMA, che, come è noto, rappresenta una importante struttura al servizio dell'agricoltura; e in materia non abbiamo operato in fretta, ma abbiamo proceduto con grande senso di responsabilità, compiendo una serie di verifiche, espletando indagini conoscitive, per cercare di mettere a punto uno strumento che rispondesse alle esigenze dei tempi moderni e fosse tale da realizzare la difesa della produzione e la tutela degli interessi dei consumatori.

Come i colleghi sanno, non è stato facile elaborare questo progetto di legge; la nostra Commissione ha lavorato in modo meticoloso, dettagliato, con serietà ed impegno: ora, a mio avviso, le modifiche del Senato — non solo quelle riferite all'articolo 1, ma anche le altre — sono fortemente incidenti sul testo varato in questa sede. Pertanto, il fatto di sottoporre alla Commissione agricoltura in sede legislativa il provvedimento, modificato in modo sostanziale dall'altra Camera, rivendicando l'assoluta urgenza della sua approvazione, determina delle perplessità abbastanza serie nelle forze politiche qui rappresentate, incluso il partito di maggioranza relativa.

Non intendo disconoscere le esigenze di una sollecita approvazione del testo

che sono state fatte presenti nel corso della discussione: mi sembra, tuttavia, un fatto molto delicato — di fronte a tutte le perplessità emerse — votare a scatola chiusa il provvedimento. Forse la strada migliore per uscire da questa situazione potrebbe essere quella di riflettere ulteriormente sugli argomenti venuti in evidenza, senza andare a tempi di approvazione lunghi.

NATALINO GATTI. Il gruppo comunista è assolutamente contrario ad una proposta di rinvio. Io ammiro il collega Bambi per le argomentazioni che ha esposto a sostegno della sua tesi, però non mi pare si possa dire che le modifiche introdotte dal Senato abbiano stravolto la sostanza del disegno di legge. Questo ci è pervenuto dall'altra Camera con tre modifiche di fondo sulle quali si è già soffermato il collega Satanassi e che — lo ricordo ancora — riguardano l'introduzione di un articolo relativo al mercato risicolo (l'Ente risi è sempre stato sostenuto dal gruppo democristiano mentre, al riguardo, è il gruppo comunista che dovrebbe manifestare delle difficoltà), alcune ipotesi di intervento da parte dell'AIMA in presenza di gravi turbative del mercato dei fertilizzanti, e la previsione di un parere da parte del Comitato consultivo sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento e sulle condizioni generali di contratto per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Azienda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 2.

(Mercato risicolo).

In attuazione di quanto prevedono il secondo comma dell'articolo 71, l'articolo 72 e l'articolo 77 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati, e per le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso, l'Ente nazionale risi e le regioni interessate concordano i rispettivi interventi per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale.

ATTILIO ESPOSTO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di tale articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 introdotto dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 2.

(*Compiti e ordinamento dell'AIMA*).

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dal precedente articolo, l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte

dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri paesi; cura, altresì le esecuzioni degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;

d) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;

e) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati, in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con la osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 4.

In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è preposto alla direzione operativa dell'azienda nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sovrintende

alla organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(*Compiti e ordinamento dell'AIMA*).

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricoli-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la coesione economica con gli altri paesi; cura, altresì la esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;

d) eroga, avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno e alle disponibilità provenienti in via prioritaria dal Mezzogiorno e dalle

altre aree svantaggiate considerate tali dalla normativa comunitaria, prodotti agro-alimentari a paesi in via di sviluppo, individuati d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la nutrizione;

e) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;

f) in relazione ai compiti di cui alla lettera c), fa parte, insieme all'Istituto nazionale della nutrizione, del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con l'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38;

g) in presenza di gravi turbative del mercato dei fertilizzanti determinanti rilevanti difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese agricole, cura, su specifiche autorizzazioni del CIPAA, operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di tali prodotti, per il loro stoccaggio ed immissione regolata sul mercato, alle condizioni stabilite dallo stesso CIPAA;

h) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5.

In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è preposto alla direzione operativa dell'azienda nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; svolge per incarico di questo, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo in casi di urgenza.

Con lo statuto-regolamento si provvede altresì ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

Lo statuto-regolamento, in relazione ai criteri ed alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo, determina altresì i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilità generale dello Stato per quanto concerne le procedure da seguire per l'attività contrattuale e l'aggiudicazione delle relative forniture, nonché le procedure e le modalità di pagamento, i modi di prestazione delle cauzioni e della eventuale loro restituzione, tenuto anche conto della necessità di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformità ai tempi e alle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria.

L'onorevole Gianni ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera b) sono soppresse le parole da «nonché», fino alla fine della lettera b);

3. 1.

Alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Comitato consultivo nazionale di cui al successivo articolo 6».

3. 2.

Poiché il firmatario non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

ARCANGELO LOBIANCO. Annuncio che voterò a favore dell'articolo 3 con molte riserve perché il gruppo democristiano sente la necessità di garantire il funzionamento dell'AIMA per regolarizzare il pagamento delle indennità ai coltivatori. Tengo a precisare, però, che le modifiche apportate dal Senato hanno stravolto i compiti dell'Azienda, dando vita ad un nuovo carrozzone. È chiaro che, stando all'opposizione, si vedono le cose da un certo punto di vista: comunque, quello che si è creato è uno strumento che, nel futuro, diventerà soltanto ostacolo al movimento cooperativo in senso generale, e al quale sono stati assegnati dei compiti che possono andare bene solo in certi regimi totalitari.

Mi rendo conto dell'urgenza di approvare il disegno di legge, però debbo dire che per problemi di carattere personale stiamo varando una legge che stravolge i compiti istituzionali dell'AIMA. L'Azienda sarebbe dovuta servire soltanto ad accompagnare il movimento cooperativo e l'associazione dei produttori, ma in realtà nel testo sono state introdotte delle disposizioni che sostanzialmente alterano questa impostazione con il ricatto morale dello sciopero del personale. E chi ha accettato quegli emendamenti, al Senato, si è reso complice di questo stravolgimento.

L'onorevole Satanassi è in errore, perché con le sue dichiarazioni si presta al gioco delle industrie private: in un paese come il nostro, in cui il prezzo dei concimi è fissato dal CIP, quando un istituto pubblico come l'ANIC stipula un accordo e in base a tale accordo concede delle agevolazioni, queste ultime si ripercuotono a favore dell'agricoltura! Gli unici operatori che debbono preoccuparsi sono gli industriali privati che non possono seguire la stessa strada. L'accusa che viene mossa all'ANIC è di distribuire i fertilizzanti operando degli sconti: ma questi sconti vanno a favore dei produttori...

ANGELO SATANASSI. Chi paga i debiti dell'ANIC? Certo non la Federconsorzi: il disavanzo dell'ANIC lo paghiamo tutti noi!

ARCANGELO LOBIANCO. Vorrei pregare l'onorevole Satanassi di andare a dire queste cose sulle piazze, ai nostri contadini! Voi avete un altro obiettivo ed approfittate di ogni occasione per colpirlo! Il collega Satanassi non fa obiezioni soltanto perché l'ANIC pratica sconti ai contadini italiani!

ANGELO SATANASSI. Fa sconti alla Federconsorzi, non ai contadini italiani!

ARCANGELO LOBIANCO. Se fosse solo un rapporto ANIC-Federconsorzi, l'industria privata non si preoccuperebbe!

FELICE CONTU, *Relatore*. Sono contrario al primo emendamento Gianni perché la possibilità di collocare i prodotti sui mercati comunitari ed extracomunitari può risultare abbastanza utile agli effetti di una maggiore incidenza dell'attività dell'AIMA.

Sono contrario anche al secondo emendamento Gianni perché mi sembra che non sia il caso di appesantire ulteriormente la situazione — già aggravata dalla norma introdotta dal Senato — prevedendo anche il parere del Comitato consultivo nazionale.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. An-

che il Governo è contrario agli emendamenti Gianni.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Gianni non è presente, si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 3.

(*Organi dell'AIMA e loro competenze*).

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal presidente che lo presiede, da un consigliere di Stato, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonché da sette membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quattro scelti in una terna di

nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.

I componenti del Consiglio di amministrazione non di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, è stabilita con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro del tesoro.

Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione è integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo-alimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonché il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 9, ed il bilancio consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonché gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 7;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa dei conti degli assuntori medesimi;

f) delibera la relazione annuale concernente l'attività dell'azienda;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Sono membri effettivi:

a) un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a Consigliere;

b) due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro, di cui uno è di diritto il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria elencata

alla lettera *b*) del precedente tredicesimo comma.

I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al Ministro Presidente ed al Ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.

I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione sarà determinata con lo statuto-regolamento.

Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Organi dell'AIMA e loro competenze).

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal presidente che lo presiede, da un consigliere di Stato a riposo, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonché da sette membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quattro scelti in una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.

I componenti del Consiglio di amministrazione non di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione è integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

per gli interventi sul mercato agricolo-alimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonché il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 10, ed il bilancio consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonché gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 8;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa dei conti degli assuntori medesimi;

f) delibera la relazione annuale concernente l'attività dell'azienda;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Sono membri effettivi:

a) un magistrato a riposo del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;

b) due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro.

Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria elencata alla lettera b) del precedente tredicesimo comma.

I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al ministro presidente ed al ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.

I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione sarà determinata con lo statuto-regolamento.

Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 4.

(Comitato consultivo nazionale).

Alla fine di assicurare la partecipazione all'attività dell'AIMA delle categorie inte-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

ressate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale così composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da un rappresentante delle imprese della pesca marittima;

g) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima riconosciute;

h) da tre rappresentanti degli industriali trasformatori del prodotto agricolo;

i) da tre rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed i) e del Ministero della marina mercantile per quelli di cui alle lettere f) e g).

Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

c) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e dal CIPAA.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 7.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Comitato consultivo nazionale).

Al fine di assicurare la partecipazione all'attività dell'AIMA delle categorie interessate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale così composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da un rappresentante delle imprese della pesca marittima;

g) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima riconosciute;

h) da tre rappresentanti degli industriali trasformatori del prodotto agricolo;

i) da tre rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed i) e del Ministero della marina mercantile per quelli di cui alle lettere f) e g).

Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

c) sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento e sulle condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda;

d) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e dal CIPAA.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 8.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5, ora 6, nel seguente testo:

ART. 5.

(Comitato consultivo regionale).

Ciascuna regione può costituire un Comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, per formulare proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Comitato consultivo regionale).

Ciascuna regione può costituire un Comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, per formulare proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7, ora 8, nel seguente testo:

ART. 7.

(Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo-alimentare).

Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, l'AIMA si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi, nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando que-

sta sia stata esperita inutilmente e ricorrano situazioni di necessità e di urgenza, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, a trattativa privata.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma, stabilisce i requisiti di idoneità tecnica necessaria per l'iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo-alimentare).

Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3, l'AIMA si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttoria agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi, nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita inutilmente e ricorrano situazioni di necessità e di urgenza, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, a trattativa privata.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma stabilisce i requisiti di idoneità tecnica necessaria e le modalità per la iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8, ora 9, nel seguente testo:

ART. 8.

Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 2, l'AIMA, con le disponibilità di cui all'articolo 9 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti) nonché alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Finanziamenti per le operazioni di intervento).

Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 3, l'AIMA, con le disponibilità di cui all'articolo 10 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti), nonché alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente Titolo III: « Disposizioni fi-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

nanziarie ». Il Senato lo ha così modificato: « Disposizioni finanziarie e controlli ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Il Senato ha altresì introdotto all'articolo 10 (articolo 9 nel testo approvato dalla nostra Commissione) la seguente rubrica: « Risorse finanziarie ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

L'articolo 10 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10, ora 11, nel seguente testo:

ART. 10.

Presso l'AIMA è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti per il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e che riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'azienda nell'esercizio esaminato.

Nello statuto-regolamento, di cui al precedente articolo 2, sarà prevista l'istituzione, nell'ambito dell'Azienda, di un apposito ufficio di ragioneria al quale è demandato anche il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese, mediante il controllo preventivo interno di legittimità e regolarità delle spese e la vigilanza sulla riscossione delle entrate.

Per la stipulazione dei contratti della Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato e i contratti medesimi sono immediatamente esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo di cui al pre-

cedente articolo 7 o che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso.

Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate il Consiglio di Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

Per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente quarto comma e per tutti quelli che si rendessero necessari in ordine alle attività ed ai compiti dell'Azienda dovrà essere istituito, con lo statuto-regolamento di cui al precedente articolo 2, un apposito ufficio ispettivo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Controlli sulla gestione).

Presso l'AIMA è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti per il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e che riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'azienda nell'esercizio esaminato.

Nello statuto-regolamento di cui al precedente articolo 3, sarà prevista l'istituzione, nell'ambito dell'Azienda, di un apposito ufficio di ragioneria al quale è demandato anche il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese, mediante il controllo preventivo interno di legittimità e regolarità delle spese e la vigilanza sulla riscossione delle entrate.

Per la stipulazione dei contratti della Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato e i contratti medesimi sono immediatamente esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo di cui al precedente articolo 8 o che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso.

Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate il Consiglio di Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

Per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente quarto comma e per tutti quelli che si rendessero necessari in ordine alle attività ed ai compiti dell'Azienda dovrà essere istituito, con lo statuto-regolamento di cui al precedente articolo 3, un apposito ufficio ispettivo.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto, all'articolo 12, la seguente rubrica: « Disposizioni in materia fiscale e rappresentanza in giudizio ».

Pongo in votazione la modifica approvata dal Senato.

(È approvata).

Il Senato ha inoltre introdotto il seguente titolo IV: « Disposizioni transitorie e finali ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Il Senato ha inoltre inserito, all'articolo 12, ora 13, la seguente rubrica: « Personale in servizio ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

L'articolo 13 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13, ora 14, nel seguente testo:

ART. 13.

Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato nei

ruoli dell'Azienda il personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Amministrazione dei monopoli di Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia domanda entro 120 giorni.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato in detti ruoli con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Per il personale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato inquadrato nei ruoli dell'Azienda, è fatto salvo il trattamento economico acquisito mediante l'attribuzione di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Inquadramento nei ruoli dell'AIMA).

Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Azienda il personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Amministrazione dei monopoli di Stato nonché il personale dell'Ufficio di ragioneria in servizio presso l'AIMA alla data del 30 giugno 1982, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto-regolamento.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato in detti ruoli con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Per il personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, inquadrato dalla Azienda in apposito ruolo speciale ad esaurimento, è fatto salvo il trattamento economico acquisito mediante l'attribuzio-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

ne di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente emendamento:

Le parole: sessanta giorni sono sostituite dalle seguenti: centoventi giorni (14. 1).

FELICE CONTU, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Gianni in quanto il termine fissato dal Senato appare più che sufficiente in considerazione del fatto che esso decorre non dalla data di entrata in vigore della legge (come aveva stabilito la nostra Commissione nella precedente lettura), bensì da quella di approvazione dello statuto-regolamento.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Gianni.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Gianni non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo quindi in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14, ora 15, nel seguente testo:

ART. 14.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge è indetto un concorso per titoli per ciascuna delle qualifiche funzionali indicate nella allegata tabella B, riservato al personale in servizio presso l'Azienda alla data del 30 giugno 1981, appartenente ad enti ai quali l'AIMA rimborsa i relativi emolumenti mensili.

La Commissione paritetica di cui all'articolo 15 della presente legge stabilirà le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica.

Al suddetto personale che verrà immesso nei ruoli dell'AIMA, ai soli fini

economici è riconosciuto il periodo di servizio prestato presso l'Azienda.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

(Concorso per titoli).

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge è indetto un concorso per titoli per ciascuna delle qualifiche funzionali indicate nella allegata tabella B, riservato al personale in servizio presso l'Azienda alla data del 30 giugno 1981, appartenente ad enti ai quali l'AIMA rimborsa i relativi emolumenti mensili.

La Commissione paritetica di cui all'articolo 17 della presente legge stabilirà le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica.

Al suddetto personale che verrà immesso nei ruoli dell'AIMA, ai soli fini economici è riconosciuto il periodo di servizio prestato presso l'Azienda.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 16 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(Prima attuazione della legge).

Nella prima attuazione della presente legge l'emanazione di bandi di concorso per la copertura dei posti di cui all'allegata tabella B sarà effettuata prescindendo dalla procedura prevista dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 (articolo 15 nel testo originario) nel seguente testo:

ART. 15.

Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 13,

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

è istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonché da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario.

La Commissione dovrà procedere alla identificazione concreta dei profili professionali e pronunciarsi su ogni questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame.

Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

L'inquadramento di cui al presente articolo avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

(Commissione paritetica).

Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, è istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonché da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario.

La Commissione dovrà procedere alla identificazione concreta dei profili professionali e pronunciarsi su ogni questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame.

Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

L'inquadramento di cui al presente articolo avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 (16 nel testo originario) nel seguente testo:

ART. 16.

Sino alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed il Comitato tecnico per la sezione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

(Organismi in carica).

Sino alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed il Comitato tecnico per la sezione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di approvazione dello statuto-regolamento si applicano le norme vigenti in materia di controllo contabile.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato, all'articolo successivo, la seguente rubrica: « Disposizioni abrogate ». Il Senato l'ha così modificata: « Abrogazione di disposizioni ».

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

L'articolo 19 e le tabelle non sono state modificati.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ATTILIO ESPOSTO. L'importanza e l'urgenza del progetto di legge appaiono assolutamente chiare a tutti i membri della Commissione. Il Senato ha introdotto alcune modifiche sulle quali il gruppo comunista con l'intervento dell'onorevole Santanassi ha espresso le proprie valutazioni e le proprie riserve, riserve che, per altro, emergono anche dagli emendamenti presentati dall'onorevole Gianni. Vorrei puntualizzare che noi non condividiamo alcune dichiarazioni rese in questa sede, a nostro avviso improprie, secondo le quali il progetto di legge sarebbe stato stravolto; e, comunque, nel corso del dibattito svoltosi alla Camera in sede di prima lettura, il gruppo comunista non si è fatto influenzare da pressioni esterne di nessun genere. Quindi, noi annunciamo il nostro voto favorevole al disegno di legge, perché, pur dovendosi approfondire ancora talune questioni, ci sembra che esso rechi degli interventi appropriati, atti a favorire la soluzione di alcuni problemi ancora aperti, come la distribuzione dei prodotti agricoli sul mercato interno e comunitario.

GIAMPAOLO MORA. Rinnovo, in sede di dichiarazione di voto, le riserve che ho espresso precedentemente in ordine agli emendamenti apportati dal Senato al disegno di legge. Ciò non significa rinnegare quanto è stato detto in sede di primo esame del provvedimento circa l'importanza di un rafforzamento dell'azienda di Stato per gli interventi di mercato, che può essere — e ci auguriamo sia — strumento rilevante in una strategia agricolo-alimentare nella quale il problema più delicato è quello — cui ha fatto cenno l'onorevole Lobianco — di una diversificazione degli strumenti. E la cosa peggiore sarebbe che l'AIMA fosse gestita in funzione della crea-

zione di un carrozzone che si sovrapponesse agli strumenti di autogestione dei produttori, che noi vogliamo invece vivificare, non mortificare.

Mi rendo conto che, nonostante le riserve in questa sede manifestate, un ruolo importante nell'applicazione della legge avrà il CIPAA, cui non spettano soltanto compiti di indirizzo e di coordinamento, ma anche di controllo. E proprio traendo motivo dalle perplessità qui enunciate, noi confermiamo l'intenzione di esercitare una funzione di vigilanza affinché i nuovi compiti attribuiti all'AIMA non comportino uno stravolgimento della strategia agricolo-alimentare che, secondo la nostra concezione, deve avere come soggetti attivi gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, tutti coloro che hanno, attraverso i loro organismi di autogestione, compiti di coordinamento con il commercio e l'industria. Quindi, noi ci opporremo ai pericoli derivanti da una gestione dell'AIMA non coordinata con l'attività di quegli organismi. In questo senso, pur riscontrando il valore positivo di alcuni degli aspetti del nuovo volto dell'Azienda che insieme abbiamo realizzato, noi riconfermiamo quelle riserve che sono state in questa sede autorevolmente esposte.

DAMIANO POTÌ. Più che di perplessità, propriamente noi dovremmo parlare di necessità di un approfondimento perché dopo attenta riflessione, le modifiche apportate dal Senato potrebbero anche essere giudicate — almeno in parte — positive.

Comunque, sulle riserve espresse dai colleghi ci sarebbe anche da discutere, perché i giudizi pronunciati dipendono dall'ottica in cui si affronta il problema del funzionamento dell'AIMA. In particolare, vorrei dire che la previsione dell'intervento in caso di turbative del mercato dei fertilizzanti non dovrebbe risultare in contrasto con l'altro provvedimento di riforma della Federconsorzi, perché di tale organismo rientreranno a far parte anche forme cooperative, aspetto, questo, che noi consideriamo positivo. Così come a mio avviso è positiva la previsione di una pluralità di livelli democratici, rappresentativi, idonei

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 AGOSTO 1982

anche a dare delle risposte tempestive alle varie esigenze di mercato, che dovrebbe realizzarsi in questo campo.

Il gruppo socialista, quindi, ritiene che le riserve manifestate possano essere superate e, riconoscendo l'urgenza del provvedimento, esprime un giudizio complessivamente positivo sullo stesso.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione. Disegno di legge n. 1897-B e proposte di legge Salvatore ed altri (940), Esposto ed altri (967), Balzardi ed altri (1396), *in un testo unificato e con il titolo: « Riordina-*

menti nel mercato agricolo (AIMA) » (940-967-1396-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Andreoni, Bambi, Bortolani, Brunni, Carlotto, Cominato, Contu, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposto, Gatti, Gradi, Ianni, Lobianco, Manfredini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Politano, Potì, Satanassi, Silvestri, Zambon, Zarro e Zuech.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO